

Genova 3/10/2009

DISPOSITIVO DI SENTENZA N 24/2009 DEL TAR LIGURIA SU RICORSO PROMOSSO
DA ED ALTRI INERENTE IL PARCHEGGIO INTERRATO DI
SPIANATA ACQUASOLA

In ordine alle ragioni che hanno indotto il TAR Liguria all'accoglimento del ricorso in oggetto occorre attendere il deposito del testo integrale della sentenza recante le motivazioni poste a fondamento della decisione già anticipata con il richiamato dispositivo n.24 depositato nella giornata di ieri dopo la discussione in pubblica udienza tenutasi giovedì scorso 29 c.m.

Dal tenore del dispositivo si ricava che il TAR Liguria ha accolto il ricorso e "per l'effetto annulla tutti i provvedimenti inerenti l'approvazione del progetto adottati successivamente alla transazione del 23 dicembre 2002"..

Dunque si può ragionevolmente ritenere, sulla base del dato letterale del dispositivo, che l'annullamento abbia interessato solamente gli atti che attengono **all'approvazione del progetto** e se così è si dovrebbe avere riguardo agli atti con i quali è stata avviata nel 2003 e conclusa nel 2008 l'istruttoria tecnica sul progetto presentato dalla Sistema parcheggi nonché gli atti finali di rilascio del permesso di costruire.

Sulle ragioni per le quali il giudice è pervenuto all'annullamento non è chiaro se il vizio sia proprio degli atti sopra richiamati (e allora non potrebbe che riguardare i profili urbanistici e tecnici del progetto) o se invece tragga origine dall'atto presupposto e cioè dalla transazione del 23 dicembre 2002, atto che il Giudice ha richiamato nel dispositivo come riferimento temporale per individuare il momento oltre il quale si collocano gli atti oggetto di annullamento e cioè quelli "adottati successivamente alla transazione del 23 dicembre 2002".

Forse se il giudice avesse inteso comprendere nel disposto annullamento l'atto di transazione avrebbe dovuto dirlo in modo più espreso ed eventualmente tradurre il vizio riscontrato non tanto nell'annullamento quanto nella nullità quale vizio invocato da controparte per gli atti a monte della vicenda in oggetto riguardanti la scelta del concessionario con ripercussioni invalidanti su tutta la procedura a valle..


Se, come sembra di poter sostenere, il TAR ha inteso fare salvo l'atto di transazione, ne consegue la salvezza di tutti gli atti anteriori posti a monte della vicenda inerenti la procedura di scelta del contraente. Conseguentemente le ragioni dell'annullamento degli atti di approvazione del progetto dovrebbero essere circoscritte a motivi di carattere tecnico urbanistico. riguardanti la procedura di approvazione del progetto.

A sostegno del fatto che l'accoglimento del ricorso possa essere parziale e non totale, ancorché non sia detto espressamente nel dispositivo, soccorre la statuizione sulle spese

di giudizio che per metà sono state compensate nei confronti del Comune e della
Sistema Parcheggi.

Cordialmente

av edda odone





N. 24/2009 REG.DISP.
N. 00985/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 985 del 2008, proposto da:

OMISSIS

rappresentati e

difesi dall'avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in Genova, via XX Settembre 26/5;

contro

Prop.



Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Edda Odone,
 con domicilio eletto presso Edda Odone in Genova, via Garibaldi 9;
 Provincia di Genova, Asl n.3 - Genovese, Regione Liguria; Ministero
 per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Interno, rappresentati
 e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova,
 v.le Brigate Partigiane 2; Sistemi Parcheggi S.r.l., rappresentata e
 difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso
 Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21 anzi via Roma 11/1;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica della
 Direzione Territorio, Sviluppo Economico e Ambiente del Comune
 di Genova 8.8.08 n. 2008/118.18.0/62 avente ad oggetto:
 provvedimento finale di cui all'art. 14 *ter* co. 9 L. 241/90 così come
 modificata dalla L. 15/05 relativo a conferenza di servizi 26/03 -
 approvazione progetto definitivo del parcheggio interrato e di tutti
 gli atti ad esso connessi indicati nel ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le
 Attività Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Sistemi Parcheggi

Srl;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 il dott.
Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 1[^],
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e,
per l'effetto, annulla tutti i provvedimenti inerenti l'approvazione del
progetto adottati successivamente alla transazione del 23 dicembre
2002.

Compensa per metà le spese di giudizio nei confronti della Sistema
Parcheggi e del Comune di Genova, determinandone in €. 6.000,00
(seimila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. l'ulteriore metà che resta a carico per
parti eguali dei due medesimi soggetti e le compensa interamente per
le altre Amministrazioni intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29
ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere



L'ESTENSORE

Maffei Roggi

IL PRESIDENTE

Balbo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 2 NOV. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Il Direttore di Segreteria

Di Pietro